

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 comma 1 della Delibera sulla costituzione e l'ordinamento degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 10/17, 3/21) e della disposizione dell'articolo 14 dello Statuto sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/25), il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni nel corso della propria seduta ha definito il testo emendato dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno, che verrà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Il testo emendato dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno comprende:

- Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 3/18) che è entrato in vigore il 15 febbraio 2018;
- Delibera Statutaria sulle modifiche allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 5/18) che è entrata in vigore il 17 maggio 2018;
- Delibera Statutaria sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 2/21) che è entrata in vigore il 25 febbraio 2021;
- Statuto sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 4/25) che è entrato in vigore il 6 aprile 2025.

KLASA/CLASSE: 011-01/25-01/01  
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-01-25-5  
Rovinj-Rovigno, 8 aprile 2025

Il Presidente del Comitato per lo Statuto,  
il Regolamento di procedura e le prescrizioni  
Emil Nimčević, m.p.

---

## STATUTO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO (Testo emendato)

### I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

Con il presente Statuto vengono regolati dettagliatamente il campo d'attività dell'autogoverno della Città di Rovinj-Rovigno (in seguito: Città), le sue caratteristiche, i riconoscimenti pubblici, la struttura, le autorizzazioni e le modalità di lavoro degli organismi della Città, le modalità di espletamento dei lavori, le forme di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni, l'attuazione di referendum in merito alle questioni riguardanti l'autogoverno, l'autogoverno locale, l'organizzazione e l'attività dei servizi, la collaborazione con altre unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale), nonché altre questioni importanti per la realizzazione dei diritti e dei doveri della Città.

#### Articolo 2

La Città è un'unità d'autogoverno locale in seno alla Regione Istriana e alla Repubblica di Croazia in cui i cittadini, in base alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla Legge e a questo Statuto, decidono delle proprie necessità e dei propri interessi d'importanza civica direttamente o per il tramite degli organismi eletti.

#### Articolo 3

- (1) La denominazione della Città è: **ROVINJ - ROVIGNO**.
- (2) La sede della Città è nel palazzo del Consiglio – municipio, situato in Piazza Matteotti 2.
- (3) La Città ha prerogativa di persona giuridica.

#### Articolo 4

- (1) Il territorio della Città è definito dalla Legge.
- (2) Il territorio della Città confina con i comuni di Bale-Valle, Canfanaro, San Lorenzo e Vrsar-Orsera.
- (3) I confini della Città si possono cambiare a seconda delle modalità e del procedimento prescritti dalla Legge.

#### Articolo 5

- (1) La Città ha il suo stemma, la sua bandiera e il suo timbro.
- (2) L'aspetto e l'uso dello stemma, della bandiera e del timbro vengono definiti da apposita delibera.

#### Articolo 6

Nel rispetto di una tradizione secolare, il 16 settembre, festa di Sant'Eufemia, patrona della Città, viene celebrato come Giornata della Città.

#### Articolo 7

- (1) Tutti i cittadini della Città godono degli stessi diritti.
- (2) Le peculiarità etniche e culturali autoctone della Comunità nazionale italiana sono tutelate particolarmente da questo Statuto e da altri atti.

**Articolo 8**

- (1) Nella Città è garantita la pariteticità delle lingue croata e italiana.
- (2) Il modo in cui viene realizzato il principio del bilinguismo è definito dal presente Statuto e da altri atti.

**Articolo 9**

- (1) Determinate persone meritevoli per la Città possono venir proclamate cittadini onorari.
- (2) Le condizioni e le modalità per tale nomina verranno definite da apposita delibera.
- (3) La nomina a cittadino onorario è un atto di omaggio e non conferisce alcun particolare diritto, e può venir revocato qualora detta persona si dimostrasse indegna di tale onore.

**Articolo 10**

La Città incoraggia la realizzazione delle condizioni per il libero rientro e l'acquisizione dello stato di cittadini a pieni diritti per tutti gli esuli e gli optanti del territorio della Città e favorisce i loro rapporti con il paese natio.

**II – COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)****Articolo 11**

Realizzando l'interesse comune nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale, la Città instaura e mantiene la collaborazione con altre unità d'autogoverno locale nel paese e all'estero, in conformità alla legge e agli accordi internazionali.

**Articolo 12**

Il Consiglio municipale emana la delibera sull'instaurazione della collaborazione, ossia sulla stipulazione di accordi (contratti, documenti, memorandum, ecc.) sulla collaborazione con singole unità d'autogoverno locale, quando valuta che esiste l'interesse permanente e a lungo termine per instaurare la collaborazione e la possibilità del suo sviluppo.

**Articolo 13**

L'accordo di collaborazione della Città e del comune o della città di un altro paese viene pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Città".

**III – COMPETENZE D'AUTOGOVERNO DELLA CITTÀ****Articolo 14**

- (1) Onde sviluppare e rafforzare la propria autonomia locale, amministrativa, politica e finanziaria, sui principi e nei limiti della struttura statale e rispettando il retaggio storico-culturale e la tradizione, la Città sprona lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale.
- (2) Nel proprio ambito d'autogoverno in Città vengono espletati gli affari d'importanza locale con i quali vengono realizzate direttamente le esigenze dei cittadini, e che in base alla costituzione o alla legge non sono stati assegnati agli organismi statali e in special modo i lavori che si riferiscono:
  - all'assetto degli abitati e gli affari abitativi,
  - alla pianificazione urbanistica e territoriale,
  - agli affari comunali,
  - all'assistenza dei bambini,
  - all'assistenza sociale,
  - alla tutela sanitaria primaria,
  - all'educazione e all'istruzione elementare,
  - alla cultura, alla cultura fisica e allo sport,
  - alla tutela dei consumatori,
  - alla tutela e al miglioramento della natura,
  - alla tutela antincendio e alla protezione civile,
  - al traffico sul proprio territorio,
  - al rilascio di licenze edilizie e permessi di ubicazione, di altri atti legati all'edilizia, nonché all'attuazione dei documenti d'assetto territoriale,
  - ad altri affari conformemente ad apposite leggi.
- (3) La Città svolge i lavori nell'ambito dell'autogoverno conformemente ad apposite leggi con le quali si regolano le singole attività di cui al comma 2 del presente articolo.
- (4) I lavori nell'ambito dell'autogoverno vengono definiti dettagliatamente con le delibere del Consiglio municipale e del Sindaco, in conformità alla legge e al presente Statuto.

**Articolo 15**

La Città promuove il progresso socio-economico che renderà possibile la valorizzazione delle peculiarità locali e il rispetto delle risorse naturali ed ambientali, migliora le condizioni di vita e di lavoro, favorisce l'elevamento professionale delle singole persone e l'ammodernamento del sistema produttivo e dei servizi.

#### **IV - SVILUPPO ECONOMICO**

##### **Articolo 16**

- (1) Nell'ambito della propria sfera d'azione la città decide dello sviluppo e garantisce le condizioni per lo sviluppo delle attività economiche, e a tale riguardo può istituire società commerciali e istituzioni di sua proprietà conformemente alla legge.
- (2) Le società commerciali e le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo espletano le attività di propria competenza come servizio pubblico.
- (3) La Città controlla il lavoro e tiene conto del lavoro razionale e legale delle società commerciali e delle istituzioni di sua proprietà.
- (4) Le società commerciali e le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo di informare regolarmente il Consiglio municipale del proprio lavoro, ossia dell'operato nei termini stabiliti dal Consiglio municipale.

#### **V - SVILUPPO SOCIALE**

##### **Articolo 17**

- (1) La Città stimola la partecipazione dei cittadini al lavoro dei propri enti, valuta le forme libere e volontarie di associazione e di partecipazione nella struttura e nel lavoro degli uffici e dei servizi cittadini.
- (2) Nell'ambito delle condizioni prescritte, la città partecipa finanziariamente e in altre maniere acconsentite alle attività delle associazioni di cittadini.
- (3) Delle modalità di collaborazione di cui al comma 2 di questo articolo e delle forme di partecipazione a detta collaborazione decide il Consiglio municipale con apposita delibera, conformemente alle disposizioni di legge.

##### **Articolo 18**

Il lavoro e le attività degli enti che si occupano di tutela all'infanzia, educazione ed istruzione, scienza e cultura, sport, cultura fisica e tecnica, sanità e tutela sanitaria, assistenza sociale ed assistenza agli invalidi nonché il lavoro e le attività in altri settori, esercitati non a scopo di lucro, ma per sopperire le necessità generali degli abitanti della Città, sono ritenuti di particolare interesse sociale.

#### **VI - SVILUPPO DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ**

##### **Articolo 19**

Nell'ambito delle sue competenze, la Città favorisce e garantisce lo sviluppo di forme moderne di educazione ed istruzione permanente, il diritto all'istruzione, una politica aggiornata della scuola e di orientamento professionale e sostiene e promuove innovazioni didattiche nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, pedagogicamente adatte ai bambini e ai giovani.

##### **Articolo 20**

Alle persone che usano singoli idiomi autoctoni locali – dialetti, viene garantito il diritto alle iniziative e all'attività culturale, nonché il diritto di stampa, il rispetto dei toponimi, degli usi e delle tradizioni popolari.

##### **Articolo 21**

La Città favorisce ed appoggia finanziariamente, secondo le proprie possibilità, le attività delle associazioni operanti nel campo dello sport, della cultura e della scienza ed altre attività delle associazioni, conformemente alle prescrizioni vigenti.

##### **Articolo 22**

La Città garantisce l'autonomia culturale alla Comunità nazionale italiana e ai suoi appartenenti e in tale direzione crea le condizioni per la fondazione e l'attività di società specifiche come espressione dell'intento di salvaguardare l'identità nazionale e culturale di detta comunità.

#### **VII - TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL RETAGGIO STORICO ED EDILIZIO**

##### **Articolo 23**

La salvaguardia del patrimonio naturale e del retaggio storico, culturale ed edilizio riveste importanza particolare e a lungo termine, per cui si sostengono e sviluppano vari piani e programmi nei settori in questione.

##### **Articolo 24**

Accanto alla tutela globale dell'ambiente, la Città si cura particolarmente anche dello sfruttamento e della tutela del retaggio culturale e dell'ambiente naturale e a tale scopo definisce ed attua la politica di sistemazione ambientale e di pianificazione dell'ambiente in rapporto agli impianti che vanno salvaguardati e restaurati e in tal

maniera garantisce un armonico sviluppo sociale ed economico, una vita sana nonché il lavoro e il progresso delle generazioni odierne e future.

#### **Articolo 25**

Ai sensi della realizzazione della politica di cui all'articolo 24 di questo Statuto, la Città garantisce una più efficiente tutela degli ambienti naturali particolarmente validi e protetti, proclamati riserve speciali, paesaggi importanti ed impianti protetti come le isole e la fascia costiera, il mare e il fondale del Canal di Leme e parte della Draga di Leme, il parco forestale "Punta Corrente-Zlatni rt", la palude di Palù, il sito archeologico di Moncodogno-Monsego e le "Cave di Monfiorenzo" e degli altri monumenti naturali registrati, dei monumenti d'orticoltura e delle zone monumentali, evidenziati dalla Legge sulla tutela della natura, dal Piano regolatore e dal Piano urbanistico della Città nonché da particolari delibere del Consiglio municipale.

#### **Articolo 26**

Nell'ambito delle proprie competenze, la Città salvaguarda particolarmente e provvede alla manutenzione della struttura edilizia urbana e rurale protetta e dell'architettura all'interno dell'ambiente delimitato dai confini di protezione, in conformità a delibere particolari e mette in risalto il carattere eccezionale del tipo di città di ricca tradizione storica e del ruolo di importante centro di eventi sociali, economici e culturali, fatti che hanno determinato il suo valore specifico.

#### **Articolo 27**

Ai cittadini della Città viene garantito il diritto d'accesso alle informazioni sulla situazione dell'ambiente naturale e delle risorse naturali, il diritto di essere consultati e di partecipare all'emanazione di decisioni in merito alle attività che influiranno in maniera significativa sull'ambiente.

### **VIII - REALIZZAZIONE DELLE NECESSITÀ LOCALI DEI CITTADINI**

#### **Articolo 28**

- (1) Nell'ambito delle proprie competenze, la Città tiene conto delle necessità e degli interessi dei cittadini nel campo della salute pubblica (ambulatori, case della salute ed altro), dell'assistenza sociale, della qualità abitativa, dell'occupazione e di altre esigenze.
- (2) Nell'ambito delle proprie competenze, la Città garantisce il soddisfacimento delle necessità locali dei cittadini nel settore delle attività comunali e a tale scopo:
  - può fondare società commerciali e istituzioni,
  - emana le basi del piano di lavoro in tale settore,
  - stabilisce le modalità in cui vanno raccolti i mezzi necessari alla prestazione dei servizi comunali,
  - decide della costruzione di impianti e sistemi necessari all'esercizio delle attività comunali,
  - controlla il lavoro delle società comunali e commerciali in (com)proprietà,
  - esercita anche altri affari in conformità alla legge.

#### **Articolo 29**

- (1) Gli affari menzionati nelle disposizioni degli articoli dei capitoli II-VIII di questo Statuto si definiscono con più precisione nell'ambito delle competenze degli organismi municipali, in conformità alla legge, a questo Statuto e alle decisioni del Consiglio municipale e del Sindaco.
- (2) Nell'esercizio degli affari che rientrano nella sfera dell'autogoverno, la Città può decidere in merito a tutto ciò che non è vietato dalla legge.

#### **Articolo 30**

- (1) Singoli lavori nell'ambito dell'autogoverno locale possono venir trasferiti alla Regione Istriana, ossia all'autogoverno locale, con la delibera del Consiglio municipale.
- (2) Il Consiglio municipale può richiedere dall'assemblea regionale, con il consenso dell'organismo dell'amministrazione statale competente per gli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), che gli venga affidato l'espletamento di determinati affari nell'ambito dell'autogoverno della Regione Istriana, qualora la città potesse assicurare entrate sufficienti per il loro espletamento.

### **IX – TUTELA DELLA PECULIARITÀ ETNICA E CULTURALE AUTOCTONA DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI**

#### **Articolo 31**

- (1) Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno la lingua croata e la lingua italiana sono paritetiche.
- (2) Allo scopo di cui al comma 1 di questo articolo vengono create le condizioni indispensabili a garantire che la completa vita pubblica ed ufficiale della Città si svolga nella parità di entrambe le lingue e scritture.

#### **Articolo 32**

- (1) Nella Città l'uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura della minoranza nazionale italiana viene realizzato:

1. nell'attività degli organismi rappresentativi ed esecutivi della città,
  2. nel procedimento dinanzi agli organismi amministrativi della città.
- (2) Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo renderanno possibile l'uso e riconosceranno la validità di documenti legali privati redatti nel territorio della Repubblica di Croazia anche quando sono stati stilati nella lingua e scrittura italiana.

### **Articolo 33**

- (1) Nella Città l'attività del Consiglio municipale e del Sindaco si svolge nella lingua e scrittura croata e italiana.
- (2) Al consigliere o al cittadino si assicurerà, in lingua croata e in lingua italiana:
  1. il recapito del materiale per la seduta del Consiglio municipale,
  2. la stesura del verbale e la pubblicazione delle conclusioni,
  3. la pubblicazione degli avvisi e degli inviti ufficiali ai rappresentanti degli organismi esecutivo e amministrativi della Città, come pure del materiale per la seduta dell'organismo rappresentativo ed esecutivo.
- (3) Nel centro urbano della Città si assicura il bilinguismo, con lettere della stessa grandezza:
  1. nello scrivere il testo dei timbri,
  2. nello scrivere le insegne degli organismi rappresentativi, esecutivi e amministrativi della città, come pure delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche,
  3. nello scrivere i titoli degli atti,
  4. nello scrivere le denominazioni delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività pubblica.

### **Articolo 34**

Nella Città ai cittadini verrà assicurato il diritto:

1. al rilascio di documenti pubblici bilingui,
2. ai moduli bilingui che vengono usati ufficialmente.

### **Articolo 35**

Nel centro urbano della Città si scrivono in lingua croata e in lingua italiana, con lettere della stessa grandezza:

1. i segnali stradali scritti e altre indicazioni scritte presenti sulla strada,
2. le denominazioni delle vie e delle piazze,
3. le denominazioni dei luoghi e delle località geografiche.

### **Articolo 36**

Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana hanno gli stessi diritti sia nel procedimento di prima e di seconda istanza dinanzi agli organismi della città, sia nel procedimento dinanzi agli organismi dell'amministrazione statale di prima istanza.

### **Articolo 37**

Onde realizzare la pariteticità delle lingue croata e italiana, negli organismi dell'amministrazione municipale della Città, nelle istituzioni e società commerciali il cui fondatore è la Città, che nella propria attività comunicano direttamente con i cittadini, devono venir sistematizzati e completati i posti di lavoro per i quali è d'obbligo la conoscenza attiva della lingua croata e di quella italiana.

### **Articolo 38**

- (1) La Città riconosce la "Comunità degli Italiani – Zajednica talijana "Pino Budicin" Rovinj-Rovigno" quale organizzazione che rappresenta la minoranza nazionale italiana nella Città di Rovinj-Rovigno.
- (2) La Città garantisce nel Bilancio i mezzi finanziari necessari per l'attività della "Comunità degli Italiani - Zajednica talijana "Pino Budicin" Rovinj-Rovigno".
- (3) La "Comunità degli Italiani – Zajednica talijana "Pino Budicin" Rovinj-Rovigno", allo scopo di realizzare gli interessi individuali e collettivi della Comunità nazionale italiana, è autorizzata a promuovere l'attuazione di misure appropriate e di controllare la loro applicazione presso gli organismi competenti.

### **Articolo 39**

- (1) Agli appartenenti alla Comunità nazionale italiana si garantisce il diritto all'uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto alla salvaguardia dell'identità nazionale e culturale, il diritto di fondare società culturali autonome ed altre società, il diritto alla libera organizzazione delle attività informative ed editoriali, il diritto all'educazione e all'istruzione nella propria lingua e il diritto di utilizzare ed esibire i propri segni e simboli distintivi nazionali.
- (2) Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana, le loro organizzazioni ed associazioni, nell'interesse della tutela della propria cultura nazionale, della lingua e delle tradizioni nazionali, possono collaborare liberamente con istituzioni ed organizzazioni nella Repubblica di Croazia e all'estero.

**Articolo 40**

In occasione delle feste statali, di altre manifestazioni e circostanze solenni in cui si espone la bandiera della Città, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia, viene esposta anche la bandiera della Comunità nazionale italiana delle medesime dimensioni.

**Articolo 41**

Alle sedute del Consiglio municipale, degli organismi di lavoro del Consiglio, nelle feste e manifestazioni solenni, in tutte le riunioni e adunanze dei cittadini, viene ad esprimersi completamente la parità dei cittadini e della lingua dei Croati e degli Italiani.

**Articolo 42**

- (1) In tutte le scuole nel territorio della Città con lingua d'insegnamento croata si studia la lingua italiana e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana si studia la lingua croata, a partire dalla prima classe e fino alla classe conclusiva della scuola elementare e della scuola media superiore.
- (2) Quando le lingue italiana e croata si studiano come seconda lingua, si seguono piani e programmi d'istruzione della medesima ampiezza.

**Articolo 43**

Nel centro urbano della Città si fondano istituzioni prescolari con insegnamento nella lingua e scrittura della minoranza nazionale italiana, mentre negli altri abitati nel territorio della Città si possono organizzare sezioni particolari con insegnamento in lingua e scrittura della minoranza nazionale italiana, nell'ambito delle istituzioni prescolari in cui i programmi si svolgono in lingua croata.

**Articolo 44**

Nel territorio della Città, lo studio della lingua italiana si favorisce anche nelle altre istituzioni educativo-istruttive.

**X – CONSIGLIO DELLE MINORANZE NAZIONALI****Articolo 45**

- (1) Onde migliorare, salvaguardare e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, gli appartenenti alle minoranze nazionali scelgono i propri membri nel Consiglio delle minoranze nazionali ed i propri rappresentanti, in conformità alla legge particolare.
- (2) La Città si occupa della loro attività in modo tale che, in conformità alle possibilità del bilancio assicura i mezzi per l'attività del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti, inclusi anche i mezzi per l'espletamento degli affari amministrativi.
- (3) Lo Statuto, il piano finanziario e il conto consuntivo del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali vengono pubblicati sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

**Articolo 46**

- (1) Nel procedimento di emanazione delle prescrizioni e di altri atti relativi alle minoranze nazionali, gli organismi lavorativi del Consiglio municipale della Città si consultano in merito alle questioni riguardanti la posizione dei rappresentanti delle minoranze nazionali.
- (2) Il Consiglio municipale sprona la partecipazione attiva dei Consigli delle minoranze nazionali e dei rappresentanti nel proporre le misure per il miglioramento della posizione delle minoranze, nell'emanare gli atti generali che riguardano la posizione delle minoranze.
- (3) La modalità, i termini e il procedimento di realizzazione dei diritti di cui al comma precedente vengono regolati con il Regolamento del Consiglio municipale.

**Articolo 47**

Nel preparare la proposta di atto generale il Sindaco ha l'obbligo di richiedere dal Consiglio delle minoranze nazionali e dai rappresentanti eletti il parere e le proposte sulle disposizioni con le quali si regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.

**Articolo 48**

Se il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante ritenesse che l'atto generale che è stato emanato dall'organismo rappresentativo dell'unità d'autogoverno locale oppure una sua disposizione fosse contraria alla Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali ha l'obbligo di informare subito, e al più tardi entro il termine di 8 giorni dalla pubblicazione dell'atto, il Ministero competente per l'amministrazione generale e il Sindaco.

**XI – ORDINAMENTO DELL'AUTOGOVERNO CITTADINO****Articolo 49**

Gli organismi della Città sono il Consiglio municipale e il Sindaco.

## 1. CONSIGLIO MUNICIPALE

### Articolo 50

- (1) Il Consiglio municipale è l'organismo rappresentativo dei cittadini e organismo dell'autogoverno locale che, nell'ambito dei propri diritti e doveri, emana delibere ed altri atti generali e particolari ed espleta anche altri lavori in conformità alla Costituzione, alla legge e al presente Statuto.
- (2) Qualora con la legge oppure con altra prescrizione non fosse chiaramente stabilito l'organismo competente per l'espletamento delle attività nell'ambito dell'autogoverno, i lavori e i compiti che si riferiscono alla regolazione dei rapporti nell'ambito dell'autogoverno sono di competenza del Consiglio municipale, mentre i lavori e compiti esecutivi sono di competenza del Sindaco.

### Articolo 51

- (1) Il Consiglio municipale ha un presidente e due vicepresidenti.
- (2) Il presidente o uno dei vicepresidenti si eleggono tra le fila degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana.
- (3) Uno dei vicepresidenti si elegge di regola tra i membri della maggioranza al potere e l'altro tra i membri della minoranza all'opposizione, su proposta di questi.
- (4) La funzione di presidente e di vicepresidente del Consiglio è onoraria e chi svolge tali incarichi non percepisce lo stipendio a tale riguardo. Il presidente e il vicepresidente hanno diritto ad una retribuzione in base ad un'apposita delibera del Consiglio municipale ed in conformità alle prescrizioni.

### Articolo 52

Il presidente del Consiglio municipale:

- rappresenta il Consiglio municipale,
- convoca e organizza, nonché presiede le sedute del Consiglio municipale,
- propone l'ordine del giorno del Consiglio municipale,
- invia le proposte dei proponenti autorizzati alle procedure prescritte,
- si occupa del procedimento di emanazione delle delibere e degli atti generali,
- mantiene l'ordine alla seduta del Consiglio municipale,
- coordina l'attività degli organismi di lavoro,
- firma le delibere e gli atti che vengono emanati dal Consiglio municipale,
- provvede alla collaborazione tra il Consiglio municipale e il Sindaco,
- provvede alla tutela dei diritti dei consiglieri,
- svolge anche altre attività stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio municipale.

### Articolo 53

- (1) Il presidente del Consiglio municipale convoca la seduta dell'organismo rappresentativo a seconda delle necessità, e al minimo una volta in tre mesi.
- (2) Il presidente ha l'obbligo di convocare la seduta dell'organismo rappresentativo su richiesta motivata almeno di un terzo dei membri dell'organismo rappresentativo entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta della richiesta.
- (3) Qualora il presidente dell'organismo rappresentativo non convocasse la seduta entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal sindaco nel termine successivo di 8 giorni.
- (4) Alla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la seduta può essere convocata su richiesta argomentata di almeno 1/3 dei membri del Consiglio municipale, dal capo dell'organismo dell'amministrazione statale preposto.
- (5) La seduta del Consiglio municipale convocata ai sensi delle disposizioni 2, 3 e 4 del presente articolo deve avere luogo entro il termine di 15 giorni dal giorno della convocazione.
- (6) La seduta convocata contrariamente alle disposizioni del presente articolo viene ritenuta illegale e gli atti approvati nulli.

### Articolo 54

- (1) Il Consiglio municipale è composto da 15 consiglieri.
- (2) Il Consiglio municipale può avere anche più di 15 consiglieri nel caso ciò fosse necessario per assicurare un'adeguata rappresentanza della minoranza nazionale italiana nel Consiglio municipale, in conformità alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e al presente Statuto.

### Articolo 55

- (1) Il mandato dei membri del Consiglio municipale dura fino al giorno dell'entrata in vigore della Delibera della Repubblica di Croazia sull'indizione delle successive elezioni ordinarie che si tengono ogni quattro anni, conformemente alle disposizioni di legge che regolano le elezioni locali, ovvero fino al giorno dell'entrata in vigore della Delibera della Repubblica di Croazia sullo scioglimento dell'organismo di rappresentanza, conformemente alle disposizioni della Legge particolare.
- (2) La funzione dei membri del Consiglio municipale è onoraria e il consigliere non percepisce lo stipendio a tale riguardo.
- (3) I consiglieri hanno diritto ad una retribuzione in conformità ad un'apposita delibera del Consiglio municipale.
- (4) I consiglieri non hanno mandato vincolante e non sono revocabili.

**Articolo 56**

- (1) Il mandato del consigliere cessa prima dello scadere del periodo per il quale è stato eletto nei seguenti casi:
- qualora presentasse le dimissioni, a partire dal giorno di recapito delle dimissioni scritte, in conformità al regolamento sul recapito prescritto dalla Legge sulla procedura amministrativa generale,
  - qualora con delibera giudiziale irrevocabile venisse completamente privato della capacità giuridica a partire dal giorno della validità legale della delibera giudiziale,
  - se con sentenza giuridica irrevocabile venisse condannato a una pena detentiva incondizionata della durata di più di 6 (sei) mesi, a partire dal giorno della validità legale della sentenza giudiziaria,
  - qualora cessasse la sua residenza nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, a partire dal giorno di cessazione della residenza,
  - se perdesse la cittadinanza croata, a partire dal giorno di cessazione dello status di cittadino croato, in conformità alle disposizioni della legge che regola la cittadinanza croata,
  - in caso di decesso.
- (2) Le dimissioni scritte del consigliere devono pervenire almeno 3 (tre) giorni prima della seduta prevista del Consiglio municipale. Le dimissioni scritte del consigliere devono essere autenticate dal notaio pubblico al massimo 8 (otto) giorni prima della presentazione delle stesse.
- Le dimissioni presentate contrariamente al comma 2 del presente articolo non producono effetti giuridici.

**Articolo 57**

- (1) La persona che svolge una delle funzioni non compatibili, nel caso venisse eletta membro dell'organismo rappresentativo, entro il giorno della sua costituzione, ha l'obbligo di informare l'organismo amministrativo competente per gli affari del Consiglio municipale sull'espletamento della funzione non compatibile, ovvero sull'accettazione dell'incarico di membro del Consiglio municipale.
- (2) Il consigliere che nel corso della durata del mandato accettasse di esercitare una funzione incompatibile, ha l'obbligo di informare in merito il presidente del Consiglio municipale entro 8 (otto) giorni dall'accettazione dell'incarico, mentre il mandato viene sospeso allo scadere di questo termine.
- (3) Al consigliere che non consegnasse l'informazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il mandato viene sospeso per forza di legge.
- (4) Il consigliere che con la cessazione dell'esercizio della funzione incompatibile continuasse ad espletare la funzione di consigliere, in base all'interruzione della sospensione del mandato presenterà domanda scritta al presidente del Consiglio municipale entro 8 (otto) giorni dalla cessazione dell'esercizio della funzione incompatibile, mentre la sospensione del mandato cesserà l'8 (ottavo) giorno dalla presentazione della richiesta.
- (5) Qualora il consigliere non presentasse la richiesta scritta di cui al comma 4 del presente articolo, il suo mandato verrà considerato sospeso per motivi personali.
- (6) La sospensione del mandato di consigliere in base alla richiesta scritta non può durare meno di 6 (sei) mesi.
- (7) Il consigliere il cui mandato è in sospensione, nel periodo di sospensione viene sostituito dal sostituto in conformità alla legge.
- (8) Il consigliere può chiedere di continuare ad esercitare la funzione di consigliere una volta nel corso della durata del mandato.

**Articolo 58**

- (1) Il consigliere ha i seguenti diritti e doveri:
- partecipare alle sedute del Consiglio municipale,
  - discutere e votare ogni questione all'ordine del giorno della seduta del Consiglio,
  - proporre al Consiglio l'emanazione di atti, presentare le proposte degli atti e gli emendamenti agli atti proposti,
  - porre domande nell'ambito della sfera d'attività del Consiglio municipale, del sindaco e dell'amministrazione cittadina,
  - porre domande al sindaco e al vicesindaco,
  - partecipare alle sedute degli organismi di lavoro del Consiglio municipale, partecipare ai dibattiti delle medesime e votare in seduta degli organismi di lavoro e di cui è membro,
  - accettare di essere membri negli organismi di lavoro nei quali viene scelto dal Consiglio municipale,
  - richiedere e ottenere dalla Città i dati necessari per l'espletamento della funzione di consigliere, e a tale riguardo utilizzare i servizi specializzati e tecnici dell'amministrazione cittadina.
- (2) Il consigliere non può essere richiamato per responsabilità penale, detenuto o punito per le opinioni espresse e per le votazioni nel Consiglio municipale se ciò non è espressamente previsto da altra legge.
- (3) Il consigliere non può sfruttare la sua posizione di membro del Consiglio e servirsi di tale funzione nell'espletamento di affari privati e/o economici per conto proprio o per di persone con le quali abbia un vincolo di parentela o sia legato da interessi.
- (4) Il consigliere ha il diritto di assentarsi dal lavoro per poter partecipare ai lavori del Consiglio municipale e dei suoi organismi di lavoro conformemente all'accordo con il datore di lavoro.
- (5) Il consigliere ha il dovere di mantenere la segretezza dei dati, i quali sono stati definiti segreti conformemente alle prescrizioni positive, per i quali si viene a conoscenza durante l'espletamento della funzione di consigliere.
- (6) Il consigliere ha anche altri diritti e doveri stabiliti dalle disposizioni di legge, del presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio municipale.



**Articolo 59**

Con il Regolamento del Consiglio municipale si regolano dettagliatamente le modalità di costituzione, convocazione, attività e corso delle sedute, la realizzazione dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei consiglieri, la realizzazione dei diritti e doveri del presidente del Consiglio municipale, la sfera d'attività, la composizione e le modalità di lavoro degli organismi di lavoro, le modalità e il procedimento di emanazione degli atti nel Consiglio municipale, il procedimento di elezione ed esonerazione, la partecipazione dei cittadini alle sedute, e altre questioni d'importanza per l'attività del Consiglio municipale.

**Articolo 60**

Agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana si garantisce la rappresentanza nel Consiglio municipale della Città con almeno 4 membri.

**Articolo 61**

- (1) Il Consiglio municipale lavora riunito in seduta emana decisioni a maggioranza dei voti, se alla seduta presenza la maggioranza del numero complessivo dei consiglieri.
- (2) Lo Statuto, il Bilancio, la Relazione annuale sull'attuazione del bilancio, il Regolamento di procedura del Consiglio municipale, il Programma di lavoro del Consiglio municipale, la Delibera di indizione del referendum, la Delibera sull'elezione del presidente e dei vicepresidenti del Consiglio municipale, come pure le delibere con le quali si esprime la sfiducia al presidente ed ai vicepresidenti del Consiglio municipale, vengono emanati dal Consiglio municipale a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. Con il Regolamento di procedura del Consiglio municipale si possono stabilire anche altre questioni delle quali si decide a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

**Articolo 62**

- (1) In merito alle questioni che sono di interesse per la Comunità nazionale italiana, si garantisce il diritto di veto sospensivo alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona, in qualità di organismo di lavoro permanente del Consiglio municipale.
- (2) La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha un presidente e quattro membri, tre dei quali vengono proposti dalla Comunità degli Italiani – Zajednica Talijana "Pino Budicin" Rovinj-Rovigno, nel rispetto delle disposizioni della Delibera che disciplina l'istituzione e l'organizzazione degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale, e secondo la quale la maggioranza dei membri dell'organismo di lavoro e il presidente della Commissione devono essere dalle fila dei consiglieri.
- (3) Il diritto di veto sospensivo alla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha l'effetto di rimuovere automaticamente il punto controverso dall'ordine del giorno del Consiglio municipale per un periodo di 30 giorni, durante il quale verranno condotte ulteriori discussioni e conciliazioni con l'obiettivo di raggiungere un consenso con il proponente in merito alle questioni controverse

**Articolo 63**

L'ordinamento interno e le modalità di lavoro del Consiglio municipale vengono definiti dal suo Regolamento, in conformità al presente Statuto.

**Articolo 64**

- (1) Il Consiglio municipale costituisce comitati ed altri organismi di lavoro permanenti e provvisori aventi il compito di esaminare, preparare e proporre atti generali e particolari di sua competenza, ovvero di esercitare altri affari che vengono loro affidati.
- (2) La composizione, la sfera di competenza e le modalità di lavoro degli organismi di cui al comma 1 di questo articolo, vengono definite dalla Delibera sulla loro fondazione e dal Regolamento.

**Articolo 65**

Il Consiglio municipale:

1. emana lo Statuto della Città e decide delle sue modifiche,
2. emana il bilancio, la delibera sulla realizzazione del bilancio, il conto consuntivo e il resoconto semestrale sulla realizzazione del bilancio,
3. emana la delibera sul finanziamento provvisorio nei casi previsti dalla legge,
4. emana il Regolamento relativo al suo lavoro,
5. emana le delibere e altri atti generali che regolano le questioni inerenti le competenze di autogoverno della città,
6. esamina le questioni inerenti le competenze d'autogoverno e stabilisce i programmi di sviluppo delle singole attività,
7. fonda società commerciali e istituzioni onde svolgere attività economiche, sociali, comunali e di altro tipo d'interesse per gli abitanti della città,
8. decide in merito al modo di disporre del patrimonio cittadino e a tale scopo emana la delibera sulle condizioni, le modalità e il procedimento di gestione degli immobili di proprietà della Città,
9. decide sull'ottenimento, la concessione delle garanzie, dei consensi d'indebitamento, il gravamento e l'alienazione dei beni mobili e immobili della Città il cui valore complessivo supera lo 0,5% dell'importo

- delle entrate senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno nel quale si decide dell'ottenimento, della concessione delle garanzie, dei consensi d'indebitamento, del gravamento e dell'alienazione dei beni mobili e immobili, come pure dei beni mobili e immobili il cui singolo valore è maggiore di 1.000.000 kune,
10. elegge ed esonera il presidente e il vicepresidente del Consiglio, gli organismi di lavoro del Consiglio e nomina ed esonera anche altre persone previste dalla legge e da questo Statuto,
  11. concede i consensi preliminari agli statuti delle istituzioni, conformemente alle leggi oppure alle delibere sulla costituzione delle istituzioni,
  12. regola l'ordinamento interno e la sfera d'attività dell'amministrazione municipale,
  13. indice il referendum locale,
  14. emana delibere sulla sottoscrizione di accordi di collaborazione con altre unità d'autogoverno locale, conformemente alla legge,
  15. emana la delibera sui criteri, le modalità e il procedimento per il conferimento dei riconoscimenti pubblici e conferisce detti riconoscimenti,
  16. delibera in merito alla proposta del Sindaco di sciogliere il consiglio del comitato locale in caso di frequente violazione dello Statuto e delle norme del comitato locale o di mancato espletamento degli affari che gli vengono affidati,
  17. emana altri atti singoli o generali che gli vengono posti in competenza in conformità alla legge, agli atti sub-giuridici oppure al presente Statuto.

#### **Articolo 66**

- (1) Il Consiglio municipale può conferire premi ed altri riconoscimenti pubblici a cittadini e persone giuridiche per meriti particolari in tutti i settori della vita economica e sociale d'importanza per la città.
- (2) La Città può conferire inoltre premi in denaro ai cittadini con residenza sul territorio della Città per risultati sportivi eccezionali (uno dei primi 3 posti) conseguiti ai Giochi Olimpici, Paraolimpici, Olimpiadi dei Sordi nonché a competizioni mondiali, europee e nazionali, in conformità con i mezzi assicurati nel bilancio per l'anno in corso e in conformità alla delibera vigente sulla realizzazione del bilancio.
- (3) I premi e gli altri riconoscimenti pubblici vengono conferiti secondo le condizioni e le modalità prescritte da apposita delibera del Consiglio municipale.

#### **Articolo 67**

Il Consiglio municipale verrà sciolto per i motivi previsti dalla legge, e precisamente:

- qualora non dovesse emanare il bilancio della Città entro i termini previsti dalla legge, ovvero la delibera sul finanziamento provvisorio,
- qualora emanasse una delibera o altro atto con il quale minacciasse la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Croazia,
- qualora emanasse ripetutamente atti generali contrari alla Costituzione, alla legge e ad altre prescrizioni oppure per frequenti gravi violazioni della legge e di altre prescrizioni,
- se rimanesse permanentemente senza il numero minimo di consiglieri necessario per operare ed emanare delibere,
- qualora per 3 (tre) mesi non riuscisse ad emanare delibere della propria sfera di attività,
- qualora non indicasse il referendum ai sensi della legge.

## **2. SINDACO**

#### **Articolo 68**

- (1) Il sindaco rappresenta la Città ed è il titolare del potere esecutivo della Città.
- (2) Il mandato del Sindaco dura quattro anni.
- (3) Nell'espletamento del potere esecutivo il Sindaco:
  1. prepara le proposte degli atti generali,
  2. esegue e garantisce l'attuazione degli atti generali del Consiglio municipale,
  3. presenta all'approvazione del Consiglio municipale il bilancio, le modifiche e integrazioni al bilancio, nonché i resoconti annuali e semestrali sulla realizzazione del bilancio. Insieme alla proposta di bilancio va presentato anche il piano di lavoro per il successivo periodo di bilancio,
  4. amministra i beni immobili e mobili, i diritti patrimoniali di proprietà della Città in conformità alla legge, al presente Statuto e ad altro atto generale del Consiglio municipale,
  5. decide sull'ottenimento, la concessione delle garanzie, dei consensi d'indebitamento, il gravamento e l'alienazione dei beni mobili e immobili della Città il cui valore complessivo supera lo 0,5% dell'importo delle entrate senza introiti realizzati nell'anno che precede l'anno nel quale si decide dell'ottenimento, della concessione delle garanzie, dei consensi d'indebitamento, del gravamento e dell'alienazione dei beni mobili e immobili, ossia fino ad un massimo di 1.000.000 kune, qualora l'ottenimento e l'alienazione fosse pianificata nel bilancio e realizzata in conformità alle prescrizioni di legge,
  6. amministra le entrate e le uscite della Città,
  7. emana il regolamento sull'ordinamento interno per gli organismi amministrativi della Città,
  8. nomina ed esonera il capisettore dell'amministrazione municipale,
  9. nomina ed esonera il revisore interno,
  10. stabilisce il piano delle assunzioni nell'amministrazione cittadina,

11. propone la stesura del piano territoriale e delle sue modifiche e integrazioni,
  12. esamina e stabilisce la proposta definitiva del piano territoriale,
  13. svolge attività di gestione degli immobili in conformità alla delibera del Consiglio municipale,
  14. emana la delibera sulla pubblicazione della raccolta delle offerte oppure sul bando di concorso per l'espletamento degli affari comunali,
  15. stipula il contratto di concessione per l'espletamento degli affari comunali,
  16. emana la delibera sulla pubblicazione della raccolta delle offerte oppure sul bando di concorso per l'espletamento degli affari comunali in base a contratto e stipula il contratto sull'affidamento dei lavori,
  17. concede il consenso preliminare alle modifiche dei prezzi dei servizi comunali,
  18. entro la fine di marzo dell'anno corrente presenta al Consiglio municipale la Relazione sulla realizzazione del Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali e del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per l'anno precedente,
  19. propone al Consiglio municipale le condizioni, i criteri e il procedimento per stabilire l'ordine di priorità per l'acquisto di appartamenti dal programma dell'edilizia abitativa agevolata,
  20. attua il procedimento del concorso ed emana la delibera sull'offerta più favorevole per l'assegnazione in affitto dei vani d'affari di proprietà della Città in conformità ad apposita delibera del Consiglio municipale riguardante i vani d'affari,
  21. organizza la tutela dagli incendi nel territorio della Città e tiene conto della realizzazione e dell'intraprendere delle misure per il miglioramento della tutela dagli incendi,
  22. indirizza l'attività delle sezioni e dei servizi amministrativi della Città nell'espletamento dei lavori nell'ambito dell'autogoverno cittadino, ossia dei lavori dell'amministrazione statale, qualora fossero stati affidati alla Città,
  23. controlla il lavoro delle sezioni e dei servizi amministrativi nell'ambito dell'autogoverno e dei lavori a questi affidati dall'amministrazione statale,
  24. esprime il proprio parere in merito alle proposte che vengono presentate da altri proponenti autorizzati,
  25. nomina ed esonera i membri degli organismi di lavoro dell'amministrazione cittadina, i rappresentanti dell'unità d'autogoverno locale negli organi delle istituzioni pubbliche, delle società commerciali e di altre persone giuridiche di proprietà o di prevalente proprietà della Città purché una legge speciale non disponga diversamente,
  26. controlla la legalità dell'operato degli organi di lavoro dei comitati locali e inoltra al Consiglio municipale la proposta di scioglimento del consiglio del comitato locale, nel caso in cui questi violi frequentemente lo Statuto e le norme del comitato locale e non porti a termine i compiti che gli vengono affidati,
  27. esercita anche altre mansioni previste dalla legge, da questo Statuto e da altre prescrizioni.
- (4) Il sindaco ha il dovere di pubblicare la Delibera sulla nomina e l'esonero, di cui al comma 3, punto 25 del presente articolo, sul primo numero del "Bollettino ufficiale" della Città di Rovinj-Rovigno successivo all'emanazione della delibera stessa.

#### **Articolo 69**

Il Sindaco è responsabile per la costituzionalità e la legalità dell'espletamento dei lavori che sono compresi nel suo ambito di lavoro e per la costituzionalità e la legalità degli atti degli organismi amministrativi della Città.

#### **Articolo 70**

- (1) Il Sindaco svolge le attività definite dallo Statuto della Città e in conformità alla legge.
- (2) Il Sindaco ha diritto di sospendere l'applicazione dell'atto generale del Consiglio municipale qualora valutasse che con tale atto sia stata violata la legge o altra prescrizione, entro il termine di 8 (otto) giorni dall'emanazione dell'atto generale.
- (3) Il Sindaco ha il diritto di chiedere al Consiglio municipale di rimuovere le manchevolezze riscontrate nell'atto generale, entro 8 (otto) giorni dall'emanazione della delibera di sospensione.
- (4) Nel caso in cui il Consiglio municipale non rimuovesse le manchevolezze riscontrate, il Sindaco informerà in merito, senza rinvii, l'organismo competente dell'amministrazione statale facendogli pervenire la delibera di sospensione dell'atto.

#### **Articolo 71**

- (1) Due volte all'anno il Sindaco presenta la relazione semestrale sul suo lavoro svolto, che comprende anche il resoconto del lavoro svolto dei settori amministrativi della Città, e precisamente fino al 31 marzo dell'anno corrente per il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente, e fino al 15 settembre per il periodo gennaio-giugno dell'anno corrente.
- (2) Le relazioni del Sindaco di cui al comma 1, includono anche le relazioni dei settori amministrativi cittadini, complete dei dati relativi alla loro attività.
- (3) Oltre alla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio municipale può richiedere dal Sindaco una relazione su singole questioni della sua sfera d'attività.
- (4) Il Sindaco presenta la relazione in seguito alla richiesta di cui al comma 2. (3.) del presente articolo entro il termine di 30 giorni dal giorno della ricevuta della richiesta. Qualora una richiesta contenesse un maggior numero di varie domande, il termine per la presentazione della relazione sarà di 60 giorni dalla ricevuta della richiesta.

- (5) Il Consiglio municipale non può richiedere dal Sindaco una relazione su una questione coincidente importante prima dello scadere del termine di 6 mesi dalla relazione precedentemente presentata in merito alla stessa questione.

#### **Articolo 72**

- (1) Il Sindaco ha un sostituto che lo sostituisce in caso di assenza prolungata oppure per altri motivi di impedimento nell'espletamento della propria funzione.
- (2) Conformemente al presente Statuto, ai diritti acquisiti, agli accordi internazionali, alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze ed alle prescrizioni specifiche, la comunità nazionale italiana autoctona ha diritto all'elezione del vicesindaco dalle fila della minoranza nazionale italiana, il quale rappresenta la minoranza nazionale italiana nel potere esecutivo.

#### **Articolo 72.a**

- (1) Il vicesindaco dalle fila degli appartenenti alla comunità nazionale italiana autoctona, che è il rappresentante della comunità nazionale italiana autoctona nell'organismo esecutivo, è eletto solo dalle fila dei membri della comunità nazionale italiana autoctona, ai sensi dell'articolo 41a comma 2 e 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale).
- (2) Il vicesindaco di cui al comma 1 del presente articolo ha i seguenti diritti e i doveri:
- impegnarsi nella promozione e nell'incentivazione del bilinguismo nella comunità sociale, superando le barriere linguistiche e culturali, promuovendo i valori europei e la tolleranza,
  - curare l'autonomia culturale dei membri della comunità nazionale italiana autoctona,
  - curare l'attuazione e la tutela dei diritti prescritti nei capitoli IX e X dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno,
  - incoraggiare la collaborazione internazionale, la costituzione e il lavoro delle associazioni - società di amicizia, il lavoro dei consigli delle minoranze nazionali e promuovere esempi di buona cooperazione tra istituzioni, associazioni e cittadini,
  - partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali, dei forum scientifici e professionali in cui si discute in merito ai diritti umani e delle minoranze e in merito alle relazioni sociali, ecc.

#### **Articolo 73**

- (1) Il Sindaco può affidare al vicesindaco l'espletamento di determinati affari di sua competenza. Con l'affidamento degli affari di sua competenza al vicesindaco, la responsabilità del Sindaco nell'esecuzione di tali affari non cessa.
- (2) Nell'espletamento degli affari di cui al comma 1 del presente articolo, il vicesindaco ha il dovere di attenersi alle indicazioni del sindaco.

#### **Articolo 74**

- (1) Entro il termine di 8 (otto) giorni dall'inizio dell'incarico, il Sindaco e il vicesindaco hanno l'obbligo di recapitare all'ufficio cittadino preposto la comunicazione scritta sul fatto se intendono svolgere la funzione professionalmente; se non dovessero procedere nel modo prescritto, si ritiene che abbiano scelto di svolgere la funzione da volontari.
- (2) Il Sindaco e il vicesindaco possono modificare le modalità di espletamento della funzione nel corso del mandato, facendo pervenire all'organismo amministrativo preposto della Città l'informazione scritta sul cambiamento del modo di espletare la funzione
- (3) Le persone che espletano la funzione da volontari non possono cambiare le modalità di espletamento della funzione nell'anno in cui si tengono le elezioni locali ordinarie.

#### **Articolo 75**

- (1) Il mandato del Sindaco e del vicesindaco cessa per forza di legge:
- il giorno della rassegnazione delle dimissioni,
  - se con delibera giudiziale irrevocabile gli fosse stata tolta la capacità giuridica il giorno dell'irrevocabilità della delibera,
  - se con sentenza giuridica irrevocabile fosse stato condannato a una pena detentiva incondizionata della durata di più di 1 (un) mese, a partire dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza giudiziaria,
  - se gli cessasse la residenza nel territorio della città di Rovinj-Rovigno,
  - se gli cessasse la cittadinanza croata, il giorno della cessazione della cittadinanza ai sensi delle disposizioni della legge che regola la cittadinanza croata,
  - con il decesso.
- (2) Qualora il mandato del Sindaco, a seguito del manifestarsi delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, cessasse prima dello scadere di 2 anni di mandato, il capo dell'organismo amministrativo preposto ai rapporti d'ufficio informerà, entro il termine di 8 (otto) giorni, il Governo della Repubblica di Croazia onde indire le elezioni anticipate.

#### **Articolo 76**

- (1) Il Sindaco e il suo sostituto, eletto assieme a lui, possono essere revocati per il tramite di referendum, secondo le modalità ed alle condizioni prescritte dalla Legge.

(2) Il referendum inerente alla revoca non può essere indetto soltanto per i sostituti del Sindaco.

#### **Articolo 77**

- (1) Il Sindaco e il suo sostituto che è stato eletto assieme a lui possono essere esonerati in conformità alle prescrizioni di legge, qualora il sindaco non dovesse presentare al Consiglio municipale la proposta di bilancio entro i termini di legge o se dovesse ritirare la proposta prima della votazione in merito al bilancio nel suo insieme e se non dovesse presentare una nuova proposta di bilancio entro il termine previsto per la sua emanazione.
- (2) Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, l'espletamento degli affari di competenza del Sindaco, conformemente alla legge ed alla delibera del Governo della RC, viene trasferito ad un fiduciario nominato fino all'attuazione delle elezioni anticipate ed all'elezione del nuovo sindaco.
- (3) Il neoeletto Sindaco di cui al comma 2 del presente articolo, è in dovere di presentare il bilancio al Consiglio municipale entro 45 giorni dal giorno della sua entrata in servizio.
- (4) Il Consiglio comunale deve emanare il bilancio di cui al comma 3 di questo articolo entro 45 giorni dal giorno in cui il sindaco lo ha presentato all'organismo di rappresentanza.

## **XII - ATTI DELLA CITTÀ**

### **1. ATTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**

#### **Articolo 78**

- (1) Nell'espletamento degli affari di sua competenza, il Consiglio municipale decide in merito alle modifiche o dell'emanazione del nuovo Statuto della Città ed emana il Regolamento, delibere ed altri atti singoli o generali di competenza della Città, alle modalità e in base al procedimento stabiliti dal Regolamento.
- (2) Quando il Consiglio municipale, conformemente alla legge, risolve determinate questioni, emana conclusioni e deliberazioni.
- (3) Il Consiglio municipale può proclamare cittadino onorario della Città un cittadino del nostro paese o un cittadino straniero che abbia dei meriti particolari, emanando una delibera, un attestato di ringraziamento o un altro atto.

#### **Articolo 79**

- (1) Le modifica ed integrazione dello Statuto della Città o l'emanazione del nuovo Statuto vengono effettuate nei modi e secondo i procedimenti prescritti dal presente Statuto.
- (2) Il procedimento per la modifica dello Statuto della Città o per l'emanazione del nuovo Statuto viene attuato in due fasi ed inizia con la presentazione al Consiglio municipale della proposta di avviare il procedimento, avanzata dai proponenti autorizzati.
- (3) Si ritengono proponenti autorizzati a presentare la proposta di modifica dello Statuto: 1/3 dei consiglieri del Consiglio municipale, il Sindaco oppure il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni.
- (4) La proposta di cui al comma 1 del presente articolo va motivata e va presentata al Consiglio municipale per il tramite del suo presidente.

#### **Articolo 80**

- (1) Dopo aver preso atto della proposta motivata inoltrata dal proponente autorizzato, il Consiglio municipale, nell'ambito della propria seduta, avvia il dibattito sulla fondatezza della proposta ed emana la delibera di approvazione o respingimento dell'avvio della procedura per la modifica dello Statuto o l'emanazione del nuovo Statuto.
- (2) Se il Consiglio municipale ha approvato la delibera sull'avvio del procedimento per la modifica dello Statuto o l'emanazione del nuovo Statuto, il Comitato per lo Statuto, il Regolamento e le prescrizioni, in collaborazione con i proponenti ed in conformità alla delibera sull'avvio del procedimento per la modifica dello Statuto, entro il termine di 30 giorni dal giorno dell'emanazione della delibera in questione, elaborerà la proposta di modifica dello Statuto e in seguito all'attuazione della consultazione pubblica con il pubblico interessato, per il tramite del presidente del Consiglio municipale, la inoltrerà allo stesso Consiglio per la disamina e l'approvazione.
- (3) Se il Consiglio municipale non accoglie la proposta di modifica o emanazione del nuovo Statuto, la stessa proposta non può venire posta all'ordine del giorno del Consiglio municipale prima dello scadere del termine di sei mesi dal giorno dell'emanazione della delibera con la quale il Consiglio municipale aveva respinto la proposta.
- (4) La delibera relativa all'avvio del procedimento di modifica dello Statuto, come pure le delibere sulla modifica ed integrazione e l'emanazione del nuovo Statuto, vengono emanate dal Consiglio municipale con la maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.

#### **Articolo 81**

Nel caso in cui con le modifiche e integrazioni allo Statuto cambiassero le disposizioni con le quali si prescrivono i diritti della Comunità nazionale italiana e di altre specificità autoctone, etniche o culturali della Città, le modifiche e integrazioni allo Statuto vengono emanate con la maggioranza di due terzi di tutti i consiglieri del Consiglio municipale.

## 2. ATTI DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI DELLA CITTÀ

### Articolo 82

- (1) Gli organismi amministrativi della Città, nell'attuazione degli atti generali del Consiglio municipale, emanano atti singoli con cui decretano i diritti, doveri e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche (questioni amministrative).
- (2) Contro i singoli atti di cui al comma 1 di questo articolo, conformemente alla legge, si può avanzare ricorso oppure avviare controversia amministrativa.

### Articolo 83

Il controllo della legalità del lavoro e degli atti generali del Consiglio municipale nelle sue competenze d'autogoverno, viene esercitato dai competenti organismi statali, in conformità alla Costituzione e alla legge.

## 3. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

### Articolo 84

Tutti gli atti generali emanati dal Consiglio municipale e dal Sindaco, devono venir resi pubblici in lingua croata e italiana sul "Bollettino ufficiale" della Città di Rovinj-Rovigno.

### Articolo 85

Gli atti singoli e generali del Consiglio municipale, del Sindaco e degli organismi dell'amministrazione cittadina si ritengono autentici in lingua croata e in lingua italiana.

### Articolo 86

- (1) L'atto generale entra in vigore al più presto l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione. Eccezionalmente con l'atto generale, per motivi particolarmente giustificati, si può stabilire che entri in vigore il primo giorno dal giorno della pubblicazione.
- (2) L'atto generale non può avere azione retroattiva.

## XIII - AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

### Articolo 87

- (1) Gli affari amministrativi che rientrano nelle competenze d'autogoverno della Città e gli affari dell'amministrazione statali affidati alla Città, vengono svolti dai settori amministrativi della medesima.
- (2) Gli affari dell'amministrazione statale affidati alle competenze degli organismi della Città sono definiti dalla legge.
- (3) Le spese per l'attuazione degli affari di cui al comma 2 di questo articolo vengono compensate dal bilancio statale.
- (4) L'ordinamento dell'amministrazione municipale viene regolato da un'apposita delibera del Consiglio municipale.

### Articolo 88

- (1) I settori dell'amministrazione municipale vengono istituiti in conformità alla disposizione e all'ampiezza degli affari, secondo il principio dell'affinità di collegamento organizzativo degli affari correlativi di competenza dell'autogoverno della città e secondo il principio di orientamento e controllo efficiente delle loro attività.
- (2) L'ordinamento interno e le modalità di lavoro dei settori dell'amministrazione municipale vengono regolati con appositi regolamenti emanati dal sindaco.

### Articolo 89

- (1) I settori dell'amministrazione municipale vengono diretti dai capisettore che, in conformità alla legge, vengono nominati dal sindaco.
- (2) I capisettore per il proprio operato rispondono al sindaco, mentre il capo dell'Ufficio del sindaco risponde per il proprio lavoro al sindaco, al presidente del Consiglio municipale e al Consiglio municipale

### Articolo 90

- (1) I settori amministrativi della Città, nell'ambito delle proprie competenze ed autorizzazioni:
  1. eseguono direttamente le decisioni e gli altri atti generali del Consiglio municipale e a tale scopo, in conformità alla legge, emanano singoli atti con cui decretano diritti, doveri e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche e controllano la loro osservanza,
  2. eseguono direttamente gli affari dell'amministrazione statale affidati alle competenze della Città,
  3. seguono la situazione nei settori per i quali sono stati costituiti e in merito informano il sindaco,
  4. preparano le bozze di delibere e di altri atti generali che vengono emanati dal Consiglio municipale, le bozze di atti che vengono emanati dal sindaco e preparano relazioni, analisi ed altri materiali di loro competenza per le necessità del Consiglio municipale e del sindaco,

5. prestano assistenza professionale ed altro aiuto ai cittadini nell'ambito dei diritti e delle autorizzazioni della Città,
  6. presentano al sindaco relazioni in merito al proprio lavoro,
  7. svolgono anche altri affari di cui sono autorizzati.
- (2) Nell'esercizio del controllo di cui al punto 1 comma 1 di questo articolo, i settori amministrativi, nei casi di mancata osservanza degli atti generali, sono in dovere di adottare i provvedimenti prescritti dal corrispondente atto.

#### **Articolo 91**

- (1) Gli organismi dell'amministrazione cittadina, ovvero i capisettore e gli impiegati che vi lavorano, sono responsabili dell'osservanza della legalità e della tempestività nell'espletamento degli affari di loro competenza.
- (2) L'impiegato a capo dell'organismo amministrativo o dell'unità organizzativa è responsabile del proprio lavoro e del lavoro degli impiegati in seno all'organismo amministrativo o all'unità organizzativa che dirige, mentre gli impiegati possono essere responsabili anche di violazioni ai doveri d'ufficio prescritti dalla legge e dagli atti legislativi.

### **XIV - PUBBLICITÀ DEL LAVORO DEGLI ORGANISMI MUNICIPALI E RESPONSABILITÀ**

#### **Articolo 92**

- (1) Il lavoro del Consiglio municipale, del Sindaco e degli organismi amministrativi della Città è pubblico, fatta eccezione dei casi in cui il Regolamento o la Legge prevedono l'esclusione del pubblico.
- (2) La pubblicità del lavoro degli organismi municipali di cui al comma 1 di questo articolo viene garantita:
  - con lo svolgimento pubblico delle sedute,
  - con informazioni sul lavoro per il tramite dei mezzi d'informazione pubblica,
  - con la pubblicazione degli atti generali e degli altri documenti sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno" e sul sito internet della Città.
- (3) La pubblicità del lavoro del sindaco viene garantita:
  - con le conferenze stampa,
  - con informazioni e articoli nella stampa e con altre forme di comunicazione pubblica,
  - con la pubblicazione degli atti generali e di altro tipo sul "Bollettino ufficiale" della Città di Rovinj-Rovigno e sul sito internet della Città.
- (4) La pubblicità del lavoro degli organismi amministrativi cittadini viene garantita:
  - con informazioni e articoli sulla stampa e nell'ambito di altre forme di informazione e comunicazione pubblica.

#### **Articolo 93**

I dirigenti della Città, eletti e nominati, espletano la loro funzione sulla base e nell'ambito della Costituzione della Repubblica di Croazia, della legge, di questo Statuto e delle autorizzazioni loro conferite, e ne sono personalmente responsabili.

### **XV - PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLE DECISIONI**

#### **1. REFERENDUM**

#### **Articolo 94**

I cittadini possono partecipare direttamente all'emanazione di delibere inerenti ad affari locali tramite referendum e tramite i comizi locali dei cittadini, conformemente alla legge e a questo Statuto.

#### **Articolo 95**

- (1) Il referendum può essere indetto per decidere sulla proposta di modifica allo Statuto, sulla proposta di un atto generale oppure su altre questioni nell'ambito dell'organismo rappresentativo, nonché su altre questioni stabilite dalla legge e dallo statuto.
- (2) In conformità alla legge e al presente Statuto, l'indizione del referendum può essere proposta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio municipale, dal Sindaco, dal 20% del numero totale di elettori della città e dalla maggioranza dei consigli dei comitati locali del territorio della città.
- (3) Se l'indizione del referendum è stata proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio municipale, dal sindaco o dalla maggioranza dei consigli dei comitati locali, il Consiglio municipale ha il dovere di esprimersi sulla proposta presentata.
- (4) Nel caso in cui accettasse la proposta, il Consiglio municipale ha l'obbligo di decidere sull'indizione del referendum entro 30 giorni dalla ricevuta della proposta.
- (5) La delibera sull'indizione del referendum viene emanata con maggioranza dei voti di tutti i consiglieri del Consiglio municipale.

#### **Articolo 96**

- (1) Qualora l'indizione del referendum venisse proposta dal 20% del numero totale degli elettori della Città, il presidente del Consiglio municipale è tenuto ad inoltrare la proposta ricevuta all'organismo dell'amministrazione

statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

- (2) Dopo che l'organismo dell'amministrazione statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) avrà accertato la regolarità della proposta, il Consiglio municipale emanerà la delibera sull'indizione del referendum entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta della delibera dell'organismo dell'amministrazione statale preposto agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

#### **Articolo 97**

- (1) Il Consiglio municipale può indire un referendum consultivo sulle questioni della propria sfera di attività.
- (2) La delibera emanata con referendum consultivo non è vincolante.

#### **Articolo 98**

La delibera sull'indizione del referendum contiene la denominazione dell'organismo che indice il referendum, il territorio per il quale viene indetto il referendum, la denominazione dell'atto del quale si decide, ossia l'indicazione della questione della quale decideranno gli elettori, la motivazione dell'atto oppure le questioni per le quali viene indetto il referendum, la domanda o le domande del referendum, ossia una o più proposte delle quali gli elettori decideranno, nonché la data in cui avrà luogo il referendum.

#### **Articolo 99**

- (1) Il diritto di votazione al referendum spetta a tutti i cittadini che hanno la residenza nel territorio della Città, ossia nel territorio per il quale è stato indetto il referendum e che sono iscritti nell'elenco elettorale.
- (2) Nel procedimento di attuazione del referendum verranno applicate in modo adeguato le disposizioni di legge che regolano l'attuazione del referendum.

#### **Articolo 100**

La decisione emanata nell'ambito del referendum in merito alle questioni di cui all'articolo 95 comma 1 del presente Statuto, è vincolante per il Consiglio municipale.

#### **Articolo 101**

I procedimenti di realizzazione del referendum e della delibera emanata al referendum sottostanno al controllo della legalità, che viene attuato dal competente organismo dell'amministrazione statale.

## **2. ASSEMBLEE DEI CITTADINI**

#### **Articolo 102**

- (1) Le assemblee dei cittadini possono essere convocate allo scopo di informare i cittadini in merito a singole questioni e proposte nell'ambito dell'autogoverno della Città e per discutere in merito alle esigenze e agli interessi di rilevanza locale dei cittadini.
- (2) La proposta di convocazione delle assemblee dei cittadini di cui al comma 1 del presente articolo può venir presentata da 1/3 dei consiglieri del Consiglio municipale e dal sindaco.
- (3) Il Consiglio municipale ha il dovere di esaminare la proposta di cui al comma 2 del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla ricevuta della proposta.
- (4) Con la delibera di cui al comma 1 del presente articolo si definiscono le questioni in merito alle quali si richiederà il parere dell'assemblea dei cittadini e il periodo in cui il parere va recapitato.

#### **Articolo 103**

- (1) L'assemblea dei cittadini viene convocata dal presidente del Consiglio municipale entro il termine di 15 giorni dall'emanazione della delibera del Consiglio municipale.
- (2) L'assemblea dei cittadini può essere convocata anche dal consiglio del comitato locale.
- (3) Per assicurare la legalità giuridica delle posizioni espresse dall'assemblea dei cittadini è necessaria la presenza di almeno il 5% degli elettori iscritti nell'elenco elettorale del comitato locale per il cui il territorio è stata convocata l'assemblea dei cittadini.
- (4) L'espressione delle posizioni dei cittadini alla loro assemblea è pubblica, mentre le delibere vengono emanate con la maggioranza dei voti dei cittadini presenti.
- (5) Il parere avanzato dai comizi locali dei cittadini è vincolante per il comitato locale, mentre è consultivo per il Consiglio municipale e per il sindaco.

## **3. DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE, RIMOSTRANZE E RICORSI**

#### **Articolo 104**

- (1) I cittadini hanno diritto di proporre al Consiglio municipale l'emanazione di un determinato atto generale oppure la risoluzione di una determinata questione nell'ambito dell'attività del Consiglio municipale, nonché presentare petizioni in merito alle questioni nell'ambito dell'autogoverno della Città di importanza locale.
- (2) Il Consiglio municipale discute in merito alla proposta e alla petizione di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la proposta o la petizione venisse sostenuta dalla sottoscrizione di almeno il 10% degli elettori iscritti nell'elenco elettorale della Città.



- (3) Il Consiglio municipale è tenuto a dare una risposta ai proponenti, entro il termine di 3 mesi dalla ricevuta della proposta.
- (4) Le proposte e le petizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate anche elettronicamente.

#### **Articolo 105**

- (1) I cittadini e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare le rimostranze e i ricorsi in merito al lavoro degli organismi amministrativi della Città, nonché al rapporto scorretto dei dipendenti di tali organismi ai quali ci si rivolge per realizzare i propri diritti e interessi oppure nell'espletamento dei propri doveri civici.
- (2) Alle rimostranze e ai ricorsi presentati, i capi degli organismi della Città, ovvero i capisettore dell'amministrazione municipale hanno il dovere di rispondere entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui le rimostranze, ossia i ricorsi sono stati presentati.
- (3) La realizzazione del diritto di cui al comma 1 del presente articolo viene garantita con l'introduzione del libro dei reclami, con la collocazione di una cassetta per le rimostranze e i ricorsi, con la comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati degli organismi cittadini, e qualora esistessero i presupposti tecnici, con i mezzi di comunicazione elettronica (e-mail, contatto tramite moduli del sito Internet della Città).

### **XVI – PATRIMONIO E FINANZE DELLA CITTÀ**

#### **Articolo 106**

- (1) La Città dispone di propri beni e del proprio patrimonio.
- (2) Il patrimonio della Città è rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili della medesima, nonché dai diritti che le spettano in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge.

#### **Articolo 107**

Il patrimonio in proprietà della Città viene amministrato dal Sindaco e dal Consiglio municipale in osservanza alle disposizioni del presente Statuto, attenendosi ai principi di corretta amministrazione.

#### **Articolo 108**

- (1) Nell'ambito delle sue competenze d'autogoverno, la Città dispone liberamente delle sue entrate, rispettando l'orientamento definito della politica economica statale.
- (2) Le entrate della Città sono proporzionali agli affari che la Città svolge in conformità alla legge e a questo Statuto.
- (3) Le uscite della Città sono proporzionali alle entrate che la Città realizza conformemente alle fonti di finanziamento prestabilite.

#### **Articolo 109**

Le entrate della Città sono soprattutto:

1. le imposte, le sovrime, i contributi e le tasse cittadine,
2. le entrate da cose di proprietà della Città e dai diritti di proprietà,
3. le entrate dalle società commerciali e da altre persone giuridiche di proprietà della Città, ossia laddove la Città possiede le quote oppure le azioni,
4. le entrate dalle imposte per le concessioni che vengono date dal Consiglio municipale della Città,
5. le multe e il profitto patrimoniale espropriato in conformità alla legge,
6. la partecipazione all'imposta comune con la Repubblica di Croazia,
7. i mezzi di sostegno della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio statale,
8. altre entrate definite dalla legge.

#### **Articolo 110**

- (1) L'atto finanziario principale della Città è il bilancio d'esercizio.
- (2) Il sindaco, quale unico proponente autorizzato, è in dovere di stabilire la proposta di bilancio e presentarla al Consiglio municipale per l'approvazione, entro il termine previsto dalla legge specifica.
- (3) Il bilancio viene approvato dal Consiglio municipale in conformità alla legge particolare.
- (4) Accanto al bilancio annuale di cui al comma 1 di questo articolo, il Consiglio municipale, su proposta del sindaco, emana la delibera sulla realizzazione del bilancio con cui si stabiliscono le condizioni, le modalità e il procedimento di realizzazione del bilancio e di amministrazione delle entrate e delle uscite della Città.
- (5) Se il Consiglio municipale non dovesse emanare il bilancio prima dell'inizio dell'anno finanziario, conformemente alla delibera sul finanziamento provvisorio, si continuano a finanziare provvisoriamente e per al massimo i primi tre mesi dell'anno, gli affari, le funzioni ed i programmi degli organismi della Città e degli altri fruitori del bilancio e dei mezzi extra – bilancio in osservanza alla legge particolare.
- (6) La delibera sul finanziamento provvisorio di cui al comma 5 di questo articolo viene emanata dal Consiglio municipale entro il 31 dicembre in conformità alla legge particolare, su proposta del Sindaco o del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia nonché di un altro proponente autorizzato stabilito dal Regolamento del Consiglio municipale.
- (7) Nel caso in cui, conformemente alla legge, venga sciolto soltanto il Consiglio municipale ma il Sindaco non venga esonerato, fino alla nomina del fiduciario del Governo della Repubblica di Croazia il finanziamento verrà effettuato facendo fronte alle uscite ordinarie ed indispensabili conformemente alla delibera sul finanziamento delle uscite e spese necessarie emanata dal sindaco.

**Articolo 111**

- (1) Il controllo sulla gestione materiale e finanziaria complessiva della Città, conformemente alla legge, viene attuato dal Consiglio municipale e dai competenti organismi statali designati dalla legge.
- (2) La Città pubblica le informazioni in merito all'utilizzo dei mezzi di bilancio sul proprio sito internet in modo che tali informazioni siano facilmente accessibili e ricercabili.

**XVII – AUTOGOVERNO LOCALE****Articolo 112**

Onde realizzare il diritto di partecipazione alle decisioni inerenti gli affari locali di influenza diretta e quotidiana sulla vita e il lavoro dei cittadini del territorio della Città di Rovinj-Rovigno, vengono costituiti i comitati locali.

**Articolo 113**

- (1) Il comitato locale viene fondato in conformità alla legge e al presente Statuto, come unità d'autogoverno locale.
- (2) Il comitato locale viene costituito per un abitato, per più abitati minori collegati fra loro o per parte di un abitato maggiore o della città che rispetto alle altre parti formano un'entità particolare e ben distinta (parte dell'abitato).
- (3) I comitati locali vengono costituiti con un'apposita delibera del Consiglio municipale in conformità alla Legge ed al presente Statuto, su proposta dei proponenti autorizzati prescritti dalla Legge.
- (4) Il Consiglio del comitato locale viene scelto dai cittadini della zona del comitato locale che hanno il diritto di voto.
- (5) I membri del consiglio vengono eletti direttamente con votazione segreta, e al procedimento di elezione vengono conseguentemente applicate le disposizioni della legge che definisce l'elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale.
- (6) Le elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali vengono indette dal Consiglio municipale della Città con propria delibera.

**Articolo 114**

I termini in questo Statuto che hanno rilevanza di genere si applicano ugualmente al genere maschile e femminile.

**XVIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE****Articolo 115**

Fino all'emanazione delle corrispondenti modifiche agli atti generali con i quali i medesimi vengono conformati alle disposizioni di questo Statuto, verranno applicati gli atti generali vigenti emanati dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, che non siano in contrasto con la legge ed il presente Statuto e fino all'adeguamento degli atti generali in questione, agli stessi vengono applicate in modo corrispondente le disposizioni di legge e del presente Statuto.

**Articolo 116**

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessa di avere validità lo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale" della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 4/09, 3/13 e l'applicazione del testo emendato dello Statuto pubblicato nel n. 11/15).

**Articolo 117**

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Rovinj-Rovigno.

---

**Delibera Statutaria sulle modifiche allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 5/18)****Articolo 3**

La presente Delibera Statutaria sulle modifiche allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 011-01/18-01/1  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-18-9  
Rovinj-Rovigno, 8 maggio 2018

---

**Delibera Statutaria sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 2/21)****Articolo 16**

La presente Delibera Statutaria sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Klasa / Classe: 011-01/21-01/01  
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-21-4  
Rovinj-Rovigno, 16 febbraio 2021

---

**Statuto sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/25)**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE**

**Articolo 14**

Dopo l'entrata in vigore del presente Statuto sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto, il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni è tenuto a redigere e a pubblicare sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” il testo emendato dello Statuto, con l'indicazione della numerazione dei commi negli articoli dello Statuto.

**Articolo 15**

Il presente Statuto sulle modifiche ed integrazioni allo Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.

Klasa/Classe: 001-01/24-01/01  
Urbroj/Numprot: 2163-8-01/1-25-14  
Rovinj-Rovigno, 27 marzo 2025